

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA AL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, **ADM**, C.F. 97210890584, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di, responsabile

E

La società....., C.F., con sede in....., nel seguito indicata come **concessionario**, nella persona di in qualità di

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante della presente **convenzione**;

PREMESSO CHE

- con bando pubblicato nella G.U.U.E. è stata indetta la **procedura di selezione** aperta per individuare i soggetti cui affidare la **concessione**;
- in dataè stata conclusa la **procedura di selezione** con la pubblicazione nel sito web di **ADM** dell'elenco dei soggetti aggiudicatari tra i quali compare la predetta società;
- **ADM** ha constatato la regolarità e la completezza della documentazione presentata dal **concessionario** ed ha accertato la regolarità e la congruità delle garanzie presentate dal **concessionario** stesso;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

CAPO I

Premesse – Oggetto – Durata della concessione

Articolo 1

Valenza delle premesse e degli altri documenti - Atti aggiuntivi

1. Le premesse, il **bando di gara**, le **regole amministrative**, le **regole tecniche** e relativi allegati, nonché il nomenclatore unico delle definizioni costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della **convenzione**.
2. Eventuali modifiche od integrazioni della **convenzione**, che si rendano necessarie a seguito di modifiche legislative o regolamentari, sono recepite e formalizzate in apposito atto aggiuntivo che, sottoscritto dalle **parti**, costituisce elemento integrante della **convenzione** stessa. Resta ferma l'applicabilità della penale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera s) nell'ipotesi in cui il **concessionario** non ottemperi all'obbligo di stipula degli atti aggiuntivi, fatta salva, in ogni caso, l'irrogabilità della decadenza di cui all'articolo 23.

Articolo 2

Oggetto della concessione

1. La **concessione** ha per oggetto l'esercizio congiunto dei seguenti **giochi pubblici** attraverso una rete fisica di **negozi**:
 - a) **scommesse sportive a quota fissa** su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
 - b) **scommesse sportive a totalizzatore** su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
 - c) **scommesse ippiche**, a quota fissa e a totalizzatore;
 - d) **concorsi a pronostici ippici e sportivi**;
 - e) **giochi di ippica nazionale ed internazionale**;
 - f) **scommesse su eventi simulati**.

Articolo 3

Durata della concessione

1. La **concessione** ha effetto ed impegna le parti nei termini di cui all'articolo 27, fino al 30 giugno 2016.
2. Relativamente ai giochi di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), la **concessione**, fermo restando il termine finale previsto al comma 1, ha efficacia a decorrere dalla data fissata con provvedimento di **ADM** e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2013.
3. Resta ferma la facoltà di **ADM**, esclusivamente per evitare eventuali e dannose soluzioni di continuità nel servizio e nella riscossione delle entrate erariali, qualora ricorra una situazione di estrema urgenza, risultante da eventi oggettivamente imprevedibili e non imputabili ad **ADM**, non compatibile con i termini imposti dalle procedure di selezione che prevedano la pubblicazione di un bando di gara, di prorogare, unilateralmente, la durata della **concessione** fino ad ulteriori sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti dalla **convenzione** medesima; **ADM** è tenuta a comunicare al **concessionario** tale determinazione almeno trenta giorni prima della scadenza della **concessione**.

CAPO II

Obblighi e responsabilità del concessionario

Articolo 4

Obblighi generali del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto all'esercizio dei giochi affidati in **concessione**, attenendosi alle prescrizioni indicate nella **convenzione** e nelle **regole amministrative** e garantendo i livelli di servizio previsti dalle **regole tecniche**, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
2. Il **concessionario** è tenuto a:
 - a) mantenere per l'intera durata della **concessione** e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, tutti i requisiti previsti dalla **procedura di selezione**, dimostrarne la persistenza a richiesta di **ADM** e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
 - b) assicurare la gestione tecnologica della **rete dei negozi** e lo scambio delle informazioni con il **sistema di elaborazione**;
 - c) assicurare la gestione commerciale della **rete dei negozi**;

- d) porre in essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della L. 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti dei giochi, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del **gioco legale e responsabile** e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l'adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di **ADM**;
 - e) comunicare ad **ADM** per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all'accesso al gioco, organizzate dal **concessionario** stesso, come previsto dall'articolo 2 del Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
 - f) rispettare le disposizioni stabilite da **ADM** nell'utilizzo del logo istituzionale e del logo "**gioco legale e responsabile**";
 - g) adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite da **ADM**;
 - h) rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
 - i) rispettare la vigente normativa antimafia e in particolare, produrre con frequenza semestrale il certificato camerale aggiornato con la dicitura antimafia ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
 - j) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto della **concessione**.
3. Il **concessionario** garantisce, per tutta la durata della **concessione**:
- a) la piena conformità delle **dotazioni tecnologiche** ai requisiti previsti dalle **regole tecniche** e dai successivi **adeguamenti tecnologici**;
 - b) il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle **dotazioni tecnologiche**, secondo le prescrizioni ed i livelli di servizio previsti nelle **regole tecniche**;
 - c) la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle **dotazioni tecnologiche**, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.

4. Il legale rappresentante e gli altri componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa concessionaria sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2014, la dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni ed integrazioni, di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina, nonché da parte degli altri soggetti indicati nell'articolo 2, comma 3 bis, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 5

Adempimenti contabili

1. Il concessionario è tenuto a:

- a) redigere il bilancio sociale, anche secondo le eventuali indicazioni fornite da **ADM**, e a consegnare ad essa entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio di esercizio e le rendicontazioni contabili trimestrali relative alla società concessionaria e a quelle dalla stessa controllate, necessariamente accompagnate da apposita relazione di certificazione redatta da una primaria società di revisione contabile;
- b) trasmettere ad **ADM**, entro quattro mesi dalla sottoscrizione della convenzione accessiva alla **concessione**, il documento attestante l'avvenuta certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conformi alle norme dell'Unione europea, con espresso impegno al mantenimento di tale certificazione per l'intera durata della **convenzione**;
- c) sottoporre ad autorizzazione preventiva di **ADM** le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal **concessionario**, suscettibili di comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale determinato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, fermo l'obbligo, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice, mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni volti al ripristino dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione di bilancio;
- d) trasmettere, con frequenza annuale, anche con modalità telematiche, ad **ADM** il quadro informativo minimo dei propri dati economici, finanziari, tecnici e gestionali, secondo quanto specificato con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 30 giugno 2011, n. 1861/Strategie/UD;

- e) trasmettere ad **ADM** per l'approvazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della **convenzione** e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, l'**inventario dei beni**;
- f) presentare il conto giudiziale relativamente ai flussi finanziari inerenti agli importi a qualunque titolo derivanti dalla raccolta di gioco e riconosciuti a terzi e al compenso del **concessionario**, ai sensi della Legge di contabilità generale e del relativo Regolamento, secondo il modello comunicato da **ADM**.

Articolo 6

Responsabilità economica del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto a versare le somme dovute in applicazione della presente **convenzione** e dei provvedimenti normativi che disciplinano i **giochi pubblici**, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
2. Il **concessionario** dichiara espressamente di avere completa conoscenza dell'attuale situazione e delle potenzialità del mercato dei **giochi pubblici**. Pertanto, nessuna contestazione o richiesta in proposito, anche in termini di mancata informativa, potrà essere avanzata in relazione al periodo di efficacia della **concessione** e della gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9.
3. Il **concessionario** assume, pertanto, il rischio d'impresa relativo alla realizzazione e gestione delle attività e delle funzioni oggetto della presente **convenzione**, salvo i casi di forza maggiore o di fatto addebitabile esclusivamente al terzo che escluda qualsiasi responsabilità del **concessionario**, anche a titolo di colpa lieve. A tal fine il **concessionario** accetta di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare che terzi possano intervenire sulla rete di raccolta e gestione del gioco e sulla corretta trasmissione dei flussi di dati. Conseguentemente, il **concessionario** assume l'onere di ogni eventuale perdita non rientrante nella normale alea economica dell'impresa di esercizio del gioco ovvero ascrivibile a negligenze nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che degli utenti del servizio pubblico, sollevando **ADM** da ogni responsabilità e rinunciando contestualmente ad ogni pretesa risarcitoria, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
4. Il **concessionario** si assume integralmente gli oneri derivanti dalla gestione delle quote delle scommesse a quota fissa e da ogni genere di contestazione con i giocatori che possa comunque derivare dall'esercizio dei **giochi pubblici**, non imputabile alle informazioni trasmesse dal **totalizzatore nazionale**, sollevando **ADM** da ogni conseguente responsabilità.
5. Sono a carico del **concessionario** tutte le spese ed oneri, anche fiscali, inerenti o connessi alle attività oggetto di **concessione**, comprese le spese di registrazione della presente **convenzione**.

Articolo 7

Responsabilità finanziaria del concessionario

1. Il **concessionario** è tenuto ad osservare le modalità di gestione dei flussi finanziari definite dai provvedimenti normativi ed amministrativi che disciplinano ciascuno dei **giochi pubblici** oggetto della **concessione**, nonché a versare l'imposta unica sulle scommesse di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, con le modalità ed i tempi previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66.
Con riferimento alle **scommesse ippiche** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il **concessionario** è tenuto altresì a versare i **saldi quindicinali** entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente; in caso di ritardo, il **concessionario** è tenuto al pagamento della penale di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), nonché degli interessi nella misura del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento.
2. Il **concessionario** è direttamente responsabile e provvede al corretto e tempestivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, direttamente o per il tramite dei propri **negozi**, rispondendone personalmente e patrimonialmente, ogni eccezione rimossa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il **concessionario** è tenuto al pagamento delle vincite, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, relative a giocate accettate, senza poter in alcun modo opporre, nei confronti del giocatore alcuna eccezione in merito al mancato rispetto – da parte dei **negozi** – di direttive limitative all'accettazione di gioco precedentemente impartite dal medesimo **concessionario**.
4. Il **concessionario** è tenuto a consentire al giocatore la tempestiva riscossione degli importi spettanti, nei termini stabiliti dai regolamenti dei **giochi pubblici**.
5. Il **concessionario** si obbliga ad effettuare la distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti.

6. Il **concessionario**, fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di sottoscrizione della **convenzione** – salvo che non sia strettamente finalizzato a ottenere indirettamente, tramite finanziamenti infragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio di attività rientranti nell'oggetto sociale del **concessionario** ovvero nell'oggetto della **concessione** – non può prestare finanziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero collegate o controllate dal medesimo controllante, fatta eccezione per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD. Nei casi in cui non opera il divieto il concessionario è tenuto in ogni caso a dare tempestiva comunicazione ad **ADM** dei finanziamenti e delle garanzie prestate e, comunque, non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 8

Adempimenti di gestione della società concessionaria.

1. Il **concessionario** è tenuto per l'intera durata della **concessione** e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9:
 - a) all'immediata ed integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di riduzione del medesimo ovvero di suo aumento, su motivata richiesta di **ADM**, nel caso in cui lo sviluppo delle attività e delle funzioni in concessione lo richieda;
 - b) alla preventiva comunicazione ad **ADM**, per le valutazioni di competenza, delle modifiche della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di gestione dei **negozi** dei giochi tramite organizzazione di terzi, degli estremi dei relativi responsabili e dell'ubicazione delle sedi operative;
 - c) a mantenere la sede legale in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
 - d) a mantenere il possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
 - e) a mantenere nello statuto del **concessionario** la previsione di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi nonché per il presidente e i procuratori, di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;

- f) a mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware, software, dedicate alle attività oggetto di **concessione** in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo;
 - g) a mantenere il rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;
 - h) a mantenere il controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, sempre in capo a un soggetto che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 78, lettera b), punto 10, della L. 13 dicembre 2010, n. 220, abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
 - i. patrimonializzazione idonea, intendendosi per tale che il soggetto abbia un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e certificato, almeno pari all'importo determinato dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD; per ogni punto percentuale di partecipazione nel capitale del concessionario;
 - ii. sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;
 - iii. se la sede del **concessionario** è in Italia all'atto dell'aggiudicazione della **concessione**, assicurarne il mantenimento nel territorio, anche ai fini fiscali, nonché il mantenimento nel medesimo territorio delle competenze tecnico-organizzative dello stesso **concessionario**, impegnandosi formalmente ad assicurare al **concessionario** i mezzi occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla **convenzione** e dagli atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;
 - iv. composizione dell'organo amministrativo, nella misura richiesta, con amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), punto 5), della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e aventi altresì, ricorrendo il caso, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione in mercati regolamentati.
2. Il **concessionario**, previa autorizzazione di **ADM**, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione** la extraprofitabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo restando il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui al Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.

3. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al comma precedente, il **concessionario** ha l'obbligo di fornire ad **ADM** la documentazione attestante l'extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nella Stato in cui è la sede legale.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione **ADM**, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla **convenzione**, valuta l'impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 2, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di **concessione**, sull'assetto societario generale del **concessionario**, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD.
5. Il **concessionario** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nei limiti di quanto stabilito dalle competenti autorità. Si impegna inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio dei giochi oggetto della **convenzione**, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi nei casi di omissione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il **concessionario** si impegna altresì, a dare immediata comunicazione ad **ADM** ed alla Prefettura – Ufficio del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla **concessione**.

Articolo 9

Responsabilità esclusiva del concessionario

1. Il **concessionario** assume in proprio ed in via esclusiva ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente all'esecuzione, alla realizzazione e alla gestione delle attività oggetto della **concessione** anche se svolte da soggetti terzi con esclusione di quelle normativamente incidenti su tali soggetti.
2. Il **concessionario** si impegna a tenere indenne e a sollevare **ADM** da ogni eventuale responsabilità verso terzi, relativa o comunque connessa alle attività riguardanti l'esercizio della **concessione**, anche se prestate da soggetti terzi.

Articolo 10

Modifiche della titolarità della concessione

1. È vietata la cessione in forma diretta della titolarità della **concessione** e dei **diritti** sui **negozi**.
2. È vietata la cessione parziale di quote di partecipazione delle società titolari di **concessione** ad altro **concessionario** ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di **concessione**, con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.
3. Il **concessionario**, a pena di decadenza, s'impegna a comunicare ad **ADM**, ai fini dell'autorizzazione preventiva, la trasformazione della forma giuridica, la fusione, la scissione, il trasferimento dell'azienda, il mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, lo scioglimento della società, con esclusione della vendita e del collocamento delle azioni del **concessionario** presso un mercato finanziario regolamentato, ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata, all'atto della sottoscrizione della **convenzione**, con la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva, **ADM** valuta l'impatto dei mutamenti soggettivi di cui al comma 3 sull'assetto societario generale del **concessionario**, con riguardo tra l'altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione, come definiti con il Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011 n. 1845/Strategie/UD. **ADM** accerta altresì ai fini dell'autorizzazione, che il **concessionario** all'atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dalla **convenzione**, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accoli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti e rispetti gli obblighi previsti dalle **regole amministrative** e dalle **regole tecniche** della procedura selettiva, nonché dai relativi allegati e dalla **convenzione**.

Articolo 11

Trattamento del personale dipendente

1. Il **concessionario** è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti nel periodo di validità della **concessione**, anche per quanto riguarda il personale da lui dipendente, con specifico riferimento alla normativa in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

2. Il **concessionario** s'impegna, altresì, alla integrale osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il **concessionario** s'impegna espressamente a tenere indenne **ADM**, facendosene esclusivo carico, da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui alla normativa vigente in materia di lavoro.
4. Il **concessionario** s'impegna, assumendo a suo carico gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, compresi quelli integrativi.
5. Il **concessionario** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della **concessione** e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
6. Il **concessionario** si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Articolo 12

Obblighi relativi alla proprietà intellettuale

1. Il **concessionario** è tenuto ad informare preventivamente, e a sollevare **ADM** da tutte le responsabilità e dai danni pretesi da qualsiasi interessato, sostenendola in tutti i giudizi contro di essa, obbligandosi a prestare il proprio incondizionato assenso all'estromissione di **ADM** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108 del codice di procedura civile:
 - a) nel caso in cui il **concessionario** usi dispositivi e soluzioni tecniche, di cui altri abbiano già ottenuto la privativa, assentiti da **ADM** senza essere a conoscenza delle relative notizie taciute dal **concessionario**;
 - b) qualora, per la violazione dei diritti esclusivi di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti di utilizzazione e sfruttamento economico relativi alle opere d'ingegno, si addivenga ad un'azione giudiziale o stragiudiziale.

Articolo 13

Adempimenti relativi alla raccolta dei giochi

1. Il **concessionario** è tenuto ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina vigente in materia dei singoli **giochi pubblici** oggetto della **concessione** e da quella relativa alle attività connesse alla raccolta dei giochi medesimi.

2. Al **concessionario** è fatto divieto di accettare la raccolta di **giochi pubblici** in locali diversi dai **negozi** e con modalità diverse dalla raccolta fisica del gioco, fatta salva la possibilità per **ADM** di autorizzare il **concessionario**, in occasione di manifestazioni di particolare rilievo, e limitatamente allo svolgimento delle stesse, all'apertura di luoghi di vendita temporanei per la raccolta e l'accettazione di **giochi pubblici**. **ADM** con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio di detta autorizzazione.
3. Il **concessionario** è altresì tenuto a:
 - a) assicurare ai **negozi** il costante aggiornamento professionale, concernente le disposizioni normative ed i regolamenti dei **giochi pubblici**, le attività di commercializzazione degli stessi, nonché l'interpretazione degli eventuali messaggi trasmessi dal **totalizzatore nazionale** e la gestione ed utilizzo delle **apparecchiature tecnologiche**, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della **rete telematica** e dei **terminali di gioco**;
 - b) fornire regolarmente ai **negozi** i materiali di supporto necessari per la raccolta dei **giochi pubblici**, nonché i materiali di comunicazione al giocatore e di comunicazione istituzionale e di prodotto dei **giochi pubblici**;
 - c) trasmettere al sistema centrale di **ADM** le informazioni, i dati e la contabilità relativi all'attività di gioco specificati con Decreto Direttoriale protocollo n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011;
 - d) adottare o mettere a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, per l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché per l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti di gioco gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai provvedimenti di **ADM**.
4. Il **concessionario** è tenuto a garantire la continuità del servizio presso ciascun **negozio**. La sospensione del servizio in uno o più **negozi**, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo parziale, se non autorizzata da **ADM**, comporta:
 - la facoltà di **ADM** di adottare un provvedimento di decadenza dal relativo **diritto**, se la sospensione avviene in uno stesso **negozio** per più di dieci giorni, anche non continuativi, nell'anno solare;
 - la decadenza dal relativo **diritto**, nonché l'applicazione della sanzione di cui al successivo articolo 22, se la sospensione è superiore a trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare.

Nel caso in cui il **concessionario**, senza autorizzazione di **ADM**, interrompa la raccolta delle giocate in tutti i **negozi**, **ADM** procede alla decadenza dalla **concessione**.

Articolo 14
Adempimenti relativi alla rete dei negozi

1. L'**attivazione della rete dei negozi** è subordinata alla realizzazione, da parte del **concessionario**, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche**, alla redazione della **relazione tecnica** ed all'esito positivo della verifica di cui al successivo articolo 19.
2. Il **concessionario** si avvale di **fornitori del servizio di connettività** che rispettino i requisiti previsti nelle **regole tecniche** e comunica i loro dati identificativi ad **ADM** entro la data della verifica di cui al successivo articolo 19.
3. Il **concessionario** è tenuto a completare l'**attivazione della rete dei negozi** entro 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione della **convenzione**.
4. Il mancato esercizio dei **diritti** per l'**attivazione dei negozi** entro il termine di cui al precedente comma 3, ne determina la decadenza.
5. Il **concessionario**, relativamente alla conduzione della **rete dei negozi**, oltre ad osservare le prescrizioni previste nella **convenzione**, nelle **regole amministrative** e nelle **regole tecniche**, si impegna espressamente a:
 - a) garantire la continuità dell'esercizio della **concessione**, relativamente alla regolare raccolta dei **giochi pubblici** tramite la **rete dei negozi**;
 - b) assicurare il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente da parte dei **negozi**;
 - c) subordinare l'attivazione di ciascun **negozio** all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20, effettuata da **ADM**;
 - d) attivare la connessione dei **negozi** alla **rete telematica**, in conformità con quanto previsto dalle **regole tecniche**;
 - e) comunicare ad **ADM**, per la preventiva autorizzazione, secondo le modalità da questa indicate con apposito provvedimento, le informazioni relative ai **negozi** dei cui **diritti** è titolare nonché i casi di cambio di ubicazione o di titolarità del **gestore** del **negozio**. Il cambiamento di ubicazione è subordinato all'esito positivo della verifica amministrativa di cui al successivo articolo 20;
 - f) controllare la correttezza dell'attività esercitata dai **negozi**, verificando l'esistenza di eventuali comportamenti illegali od irregolari da segnalare ad **ADM** unitamente ai provvedimenti intrapresi ai fini della loro rimozione;
 - g) osservare, a sue spese e con assunzione degli oneri connessi, gli adempimenti conseguenti all'attivazione e conduzione delle attività connesse all'esercizio della **concessione**, ponendo in essere gli adeguamenti ed ampliamenti tecnologici necessari;

- h) comunicare ad **ADM**, su sua richiesta, tutte le informazioni utili a valutare le modalità di organizzazione, gestione, assistenza e controllo della **rete dei negozi**, con particolare riferimento alle funzioni di customer service e di logistica distributiva, relativamente alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione alla predetta rete del materiale di gioco;
- i) esercitare, per sé o per terzi, attraverso la rete di raccolta del gioco, attività strumentali o collaterali a quella di gioco, nonché valorizzare le immobilizzazioni ovvero le infrastrutture occorrenti per la raccolta del gioco nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nelle **regole tecniche** e solo previa autorizzazione di **ADM**, alla cui approvazione sono altresì sottoposti gli schemi di atti, anche negoziali, che i **concessionari** adottano per la disciplina dell'esercizio delle predette attività. Detti atti devono prevedere tassativamente una data di scadenza coincidente con quella della **concessione** ed una clausola di automatica risoluzione anticipata nei casi di revoca o decadenza della **concessione** stessa. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del **concessionario** per eventuali danni conseguenti agli utilizzi di cui alla presente lettera.

Articolo 15

Rapporti con i gestori dei negozi

1. Gli accordi tra i **concessionari** ed i **gestori dei negozi**, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal **concessionario** e preventivamente approvati da **ADM**, hanno i seguenti contenuti minimi:
 - a) affidamento dell'attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale nonché della licenza di pubblica sicurezza con obbligo di denunciare al **concessionario** la relativa perdita;
 - b) indicazione dell'efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della **concessione** e del periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9;
 - c) disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti dal **contratto** con un preavviso di almeno tre mesi;
 - d) impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive di **ADM** e del **concessionario**, con l'utilizzo delle apparecchiature fornite dal **concessionario** stesso, astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
 - e) consenso all'accesso ed ai controlli da parte del **concessionario** e di **ADM** o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco;

- f) entità della remunerazione del **gestore del negozio** e modalità di determinazione in funzione delle giocate raccolte con divieto di riaddebito a carico dei gestori in forma di canoni o in altra forma dei costi gravanti in via esclusiva sul **concessionario** secondo le prescrizioni della **convenzione di concessione**;
- g) disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali;
- h) divieto di cessione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, fatta salva la nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del **concessionario**;
- i) obbligo di addestramento ed aggiornamento del personale impiegato;
- j) obbligo di utilizzo del materiale fornito dal **concessionario** per l'esercizio del gioco;
- k) obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del **concessionario** e di **ADM**;
- l) obbligo di modificare il contenuto minimo del **contratto** su richiesta ed indicazioni di **ADM** in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto dei **giochi pubblici**;
- m) obbligo di fornire ad **ADM**, ai giocatori, al **concessionario** e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l'attività di gioco;
- n) obbligo di sottoporre eventuali attività di promozione e comunicazione al preventivo parere del **concessionario** che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati da **ADM**;
- o) obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- p) impegno del gestore a garantire un orario minimo di apertura al pubblico su indicazione del **concessionario** in accordo con le direttive di **ADM**;
- q) obbligo di conservazione del **contratto** almeno per il periodo di efficacia della **concessione** e per l'anno successivo.

CAPO III

Regolamentazione del rapporto concessorio

Articolo 16

Garanzia

1. Il **concessionario** è tenuto a prestare la garanzia, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche, da istituti di credito o da istituti assicurativi; detta garanzia deve essere irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
2. La garanzia presentata dal **concessionario** ai fini della sottoscrizione della **convenzione** deve valere per tutti gli obblighi sorti in costanza di rapporto concessorio, ancorché emersi successivamente alla scadenza della **concessione**, per l'intera durata della **concessione** stessa e per il periodo di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, nonché per un ulteriore anno successivo a tale scadenza.
3. Costituisce oggetto della garanzia la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**, il tempestivo ed esatto versamento dell'imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di **giochi pubblici**, nonché l'assolvimento di tutte le obbligazioni nei confronti dei giocatori da parte del **concessionario**.
4. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della **convenzione**, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre di ciascun anno sia del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. **ADM** può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia qualora il **movimento netto** di un mese, rapportato all'anno, risulti superiore al **movimento netto** registrato nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del **movimento netto** su base annua, applicando i criteri riportati in allegato 1, ed è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla **concessione**.
5. La garanzia deve espressamente prevedere che *“in caso di provvedimento di decadenza dalla concessione, la cauzione, previa comunicazione al concessionario ed all'istituto di credito o assicurativo, è incamerata da ADM, fermo restando il diritto di ADM stessa di richiedere il risarcimento del danno ulteriore”*.

6. In caso di parziale incameramento della garanzia per effetto di quanto disposto dalla **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a reintegrarla, entro e non oltre il termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui **ADM** ne fa richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la **concessione** è soggetta a provvedimento di decadenza.
7. Nel periodo di vigenza della **concessione** e della gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, il **concessionario** è tenuto a presentare nuovamente la garanzia in caso di modifica della propria forma giuridica, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla modifica stessa, a pena di decadenza.

Articolo 17

Canone di concessione

1. Il **concessionario**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di **convenzione**, è tenuto a versare ad **ADM**, secondo le modalità previste dal DPR 8 marzo 2002, n. 66, entro e non oltre il 16 gennaio ed entro e non oltre il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione relativo al semestre in corso.
2. Il canone di concessione del primo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di prima sottoscrizione della **convenzione**, è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun diritto.
3. Il canone di concessione del secondo semestre di ogni anno, a partire dall'anno solare successivo alla data di sottoscrizione della **convenzione**, è pari allo 0,35% (zerovirgolatrentacinque per cento) del **movimento netto** conseguito dalla **rete dei negozi** nel primo semestre dell'anno solare di riferimento.
4. Per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione della **convenzione**, il **concessionario** è tenuto a versare ad **ADM** il canone secondo quanto previsto dal comma 2. Gli importi sono da versare entro il 16 luglio, ovvero entro trenta giorni dalla sottoscrizione della **convenzione** per sottoscrizioni successive alla predetta data.
5. Qualora la somma dei dovuti canoni semestrali, di cui ai commi 2 e 3, ovvero il canone per l'anno di sottoscrizione della **convenzione**, di cui al comma 4, sia superiore all'1% (uno per cento) del **movimento netto** conseguito nell'anno di riferimento, è consentita al **concessionario** la compensazione delle maggiori somme dovute detraendole dal canone relativo al primo semestre dell'anno successivo.

Articolo 18

Compenso del concessionario

1. A fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione**, in relazione ai **giochi pubblici** di cui all'articolo 2, comma 1, il **concessionario** percepisce, a decorrere dall'avvio della raccolta, un compenso pari a:
- a) per le **scommesse sportive a quota fissa**, le somme ottenute detraendo dal **movimento netto** l'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'importo delle vincite;
 - b) per le **scommesse sportive a totalizzatore**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - c) per le **scommesse ippiche** a totalizzatore, l'importo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo annuo delle medesime scommesse, determinate ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169:
 - 42,50% (quarantadue virgola cinquanta per cento) fino a euro 4.131.655,19 (quattromilionicientotrentunomilaseicentocinquantacinque/19) di introito lordo;
 - 34,20% (trentaquattro virgola venti per cento) da euro 4.131.655,20 (quattromilionicientotrentunomilaseicentocinquantacinque/20) a euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
 - 30,40% (trenta virgola quaranta per cento) oltre euro 8.263.310,38 (ottomilioniduecentosessantatremilatrecentodieci/38) di introito lordo;
 - d) per le **scommesse ippiche** a quota fissa, l'importo determinato nel modo seguente: su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo, stabilita sulla base della tipologia di scommessa effettuata dal giocatore; dal prelievo lordo così determinato è detratta l'imposta unica, di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, ed è applicata la percentuale di prelievo per l'ASSI (exUNIRE) di cui al decreto interministeriale 15 febbraio 1999; l'importo residuale, detratti gli importi delle vincite, costituisce il compenso del **concessionario**;
 - e) per i **concorsi a pronostici ippici e sportivi**, un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;
 - f) per il concorso pronostico su base ippica denominato V7, di cui all'articolo 1, comma 87, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), un compenso pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**;

- g) per i **giochi di ippica nazionale ed internazionale**, un compenso rispettivamente pari al 3,45% (tre virgola quarantacinque per cento) del **movimento netto**, per le formule di scommessa denominate accoppiata, tris, quarté e quinté, ed all'1% (uno per cento) del **movimento netto** per la formula di scommessa denominata vincente sia nazionale che internazionale;
 - h) per le **scommesse su eventi simulati**, il compenso è quello determinato da apposito provvedimento di **ADM** adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il compenso riconosciuto al **concessionario**, così come determinato nel presente articolo, è suscettibile di variazioni o rideterminazione per effetto dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi o di nuove disposizioni in materia di giochi.

Articolo 19

Verifica tecnico-funzionale

1. La verifica tecnico-funzionale della **rete telematica** del **concessionario**, propedeutica all'**attivazione della rete dei negozi** è effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle relative domande presentate dal **concessionario**, da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della **convenzione**. Il procedimento di verifica è effettuato sulla base dell'apposita **relazione tecnica** e della comunicazione ad **ADM** dell'**avviamento della rete telematica** relativamente a tutte le attività di gioco riguardanti i **giochi pubblici**.
2. La data della verifica tecnico-funzionale è comunicata da **ADM** al **concessionario** con almeno cinque giorni di anticipo. La verifica tecnico-funzionale si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica e, in caso di riscontrate difformità, **ADM** definisce, previo contraddittorio con il **concessionario**, gli interventi che quest'ultimo è tenuto ad attuare per superare tali difformità, nonché la data della successiva e definitiva verifica tecnico-funzionale.
3. Per le domande di verifica tecnico-funzionale presentate negli ultimi dieci giorni del periodo di cui al comma 1, **ADM** sulla base del numero delle richieste predispone un apposito piano di esecuzione.
4. **ADM** può effettuare ulteriori verifiche tecnico-funzionali della **rete telematica**, nel caso di **adeguamenti tecnologici** e di **manutenzioni straordinarie**.
5. Con provvedimento di **ADM**, possono essere adottate procedure semplificate di esecuzione della verifica tecnico-funzionale.

Articolo 20
Verifica amministrativa

1. **ADM** procede, tramite accesso, alla verifica amministrativa del **negozio**, al cui esito favorevole è subordinata l'attivazione del **negozio** stesso.
2. **ADM**, a seguito dell'avvenuto **avviamento della rete telematica** e successivamente alla comunicazione di disponibilità alla verifica amministrativa da parte del **concessionario**, rende nota la data della verifica amministrativa, a ciascun **negozio** ed al **concessionario**, con almeno cinque giorni di anticipo. Il procedimento sottopone a verifica:
 - a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti dalle **regole tecniche**.
3. La verifica amministrativa si conclude con la redazione di un apposito verbale di verifica. In caso di riscontrate difformità, rispetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, superabili mediante opportune azioni, da porre in essere entro trenta giorni dalla contestazione, **ADM** definisce la data della successiva e definitiva verifica amministrativa.
4. Al fine di garantire una rapida attivazione dei **negozi**, con apposito provvedimento di **ADM** viene adottata una procedura semplificata di esecuzione della verifica amministrativa di cui ai commi precedenti, che prevede:
 - a) l'esplicita adesione degli aggiudicatari dei **diritti** alla suddetta procedura semplificata, tramite presentazione di apposita istanza;
 - b) la presentazione ad **ADM**, da parte del **concessionario**, di un'ideale dichiarazione di sussistenza dei requisiti specifici previsti dalla documentazione di gara per ciascun **negozio** che il **concessionario** medesimo intende attivare, con evidenza dell'ubicazione e del **gestore** del **negozio**;
 - c) il rilascio, da parte di **ADM**, dell'autorizzazione all'attività di raccolta dei **giochi pubblici** per ciascun **negozio** per il quale è stata presentata la dichiarazione di cui al precedente punto b).

Resta ferma la possibilità, da parte dei **concessionari**, di richiedere ad **ADM** l'effettuazione della verifica amministrativa con le modalità di cui al comma 1 anche in caso di adesione alla procedura semplificata; è fatta salva la possibilità, da parte di **ADM**, di effettuare comunque ed in qualsiasi momento la verifica amministrativa tramite un accesso diretto.

Articolo 21

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Durante il periodo di efficacia della **concessione** e di gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, **ADM** esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul **concessionario**, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attività oggetto della **concessione** uniformandosi alle direttive contenute nell'articolo 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
2. A tal fine il concessionario è obbligato a mettere a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati da **ADM** all'atto della sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.
3. **ADM**, anche attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente a controlli ed ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del **concessionario** e dei suoi **negozi** e, per quanto concerne le **dotazioni tecnologiche** utilizzate, anche presso le sedi dei fornitori terzi. Il **concessionario** si impegna a convenire con il terzo fornitore la possibilità di detto accesso. Il **concessionario** è tenuto a consentire all'accesso e in tale occasione a mettere a disposizione tutte le informazioni ed i documenti richiesti da **ADM** per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, il **concessionario** è tenuto a prestare incondizionata assistenza e collaborazione ai dipendenti e agli incaricati di **ADM**.
4. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, con l'esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del **concessionario**.
5. Il **concessionario** è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da **ADM**, entro i termini indicati da **ADM** stessa all'atto della contestazione ed, in ogni caso, in un periodo non superiore a trenta giorni.

Articolo 22

Penali e sanzioni

1. Fermi restando i casi di revoca, di decadenza e di sospensione previsti dalla **convenzione**, **ADM**, dopo la formale contestazione al **concessionario** e le valutazioni delle eventuali controdeduzioni, applica le penali previste dal presente articolo. Le penali, che non esonerano il **concessionario** da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, sono applicate secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità ed effettività della sanzione, in relazione alla gravità e durata della violazione ed alla reiterazione della stessa.

2. Nel caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla **concessione**, sono previste le seguenti penali:
- a) per il mancato rispetto dei livelli di servizio dettagliati nelle **regole tecniche**, è applicata una penale, per ciascuna inosservanza riscontrata. L'importo delle relative penali è riportato nell'allegato 2;
 - b) per il ritardato versamento del canone di concessione di cui all'articolo 17, dei **saldi quindicinali** di cui all'articolo 7, comma 1, nonché, ove previsto, delle vincite prescritte e dei rimborsi prescritti, è applicata una penale fino al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. L'importo complessivo della penale è ridotto del 30% (trenta per cento) se il **concessionario** provvede al versamento dell'importo dovuto e della penale stessa entro quindici giorni dalla formale contestazione di **ADM**;
 - c) per il ritardato versamento degli ulteriori importi dovuti ad **ADM**, sulla base dei provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, è applicata una penale fino al 5% (cinque per cento) degli importi stessi per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno;
 - d) per il documentato ritardato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori è applicata una penale fino al 75% (settantacinque per cento) della raccolta giornaliera media dei sette giorni antecedenti la data in cui **ADM** ha notizia del fatto, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto ai giocatori;
 - e) per la sospensione non autorizzata, della raccolta di **giochi pubblici** tramite la **rete dei negozi**, di cui all'articolo 13, comma 4, è applicata una penale, per ogni giorno di sospensione, fino all'intero importo dell'imposta media giornaliera da calcolarsi sui dodici mesi precedenti. In mancanza di una pregressa gestione almeno annuale, è applicabile una penale fino ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di sospensione. In caso di sospensione riguardante soltanto alcuni giochi o alcuni **negozi**, la penale è calcolata in relazione agli importi relativi ai singoli giochi o **negozi**;
 - f) per ogni attività volta ad impedire ad **ADM** l'esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all'articolo 21, nonché per l'omessa prestazione della massima assistenza e collaborazione nei confronti dei dipendenti ed incaricati di **ADM** nell'esercizio delle attività di controllo o ispezione, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - g) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria, di cui all'articolo 25, comma 9, è applicata una penale fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
 - h) per ogni mancata comunicazione o trasmissione ad **ADM** di dati, documenti o informazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera e), articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) e f), articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 6, articolo 10, comma 3, articolo 13, comma 3, lettera c), articolo 14, comma 5, lettere e) e h) della presente **convenzione**, ivi compresa l'eventuale trasmissione di dati non veritieri, è applicata una penale da euro 200,00 (duecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) fino al trentesimo giorno di ritardo; per la mancata comunicazione per periodi superiori ai trenta giorni, è applicata la penale di cui all'articolo 3, comma

3, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;

- i) per il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), j), è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni violazione;
- j) per le violazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del mancato aumento o della mancata ricostituzione del capitale sociale;
- k) nei casi di prestazione di finanziamenti o di garanzie vietati a norma dell'articolo 7, comma 6, è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore della prestazione eseguita;
- l) in caso di destinazione dell'extraprofittabilità di cui all'articolo 8, comma 2, in assenza di autorizzazione è applicata una penale dallo 0,5% (zerovirgolacinque per cento) al 10% (dieci per cento) del valore, ferma restando la decadenza qualora i fondi non vengano destinati, entro il termine previsto, agli investimenti stabiliti da **ADM**;
- m) nel caso in cui il concessionario trasferisca, in assenza della preventiva autorizzazione di **ADM**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), le partecipazioni anche di controllo dallo stesso detenute, qualora tale operazione possa comportare una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale, fatta salva la decadenza prevista per il mancato riequilibrio del predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio, è applicata una penale da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) per ogni centesimo di punto percentuale di riduzione dell'indice medesimo;
- n) nel caso in cui il **concessionario** effettui la distribuzione anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dall'articolo 7, comma 5, della **convenzione** è applicata una penale dall'1% (un per cento) al 10% (dieci per cento) del valore degli investimenti effettuati;
- o) per il mancato rispetto dei termini di trasmissione e di aggiornamento dell'**inventario dei beni** ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), è applicata una penale da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
- p) per l'utilizzo della rete distributiva fisica per finalità diverse da quelle indicate all'articolo 2, senza specifica autorizzazione di **ADM**, è applicabile una penale da euro 1.000,00 (mille/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- q) per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9, e per l'inosservanza della cessione della rete distributiva fisica di raccolta del gioco di cui all'articolo 25 sono applicate penali, proporzionali alla gravità dell'inadempimento, fino all'importo totale della garanzia di cui all'articolo 16 fermo restando la facoltà di escussione della stessa per entrambe le violazioni;

- r) per il mancato completamento dell'**attivazione della rete dei negozi** alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di sottoscrizione della **convenzione**, è applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mese di ritardo e per ogni **negozio** non attivato fino al sesto mese successivo alla suddetta scadenza;
 - s) per le violazioni alle clausole della **convenzione** per le quali non sia prevista una specifica penale, il **concessionario** è tenuto a pagare una sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 10.000,00 (diecimila/00), ferma restando la possibilità di **ADM** di pronunciare la decadenza a norma dell'articolo 23 in caso di grave e reiterata inadempienza o di elevato ritardo nell'osservanza degli obblighi.
3. Le penali di cui al comma 2, lettera a), saranno determinate ed applicate a partire dal 1° gennaio 2014.
 4. Il limite massimo annuale delle penali irrogabili al **concessionario** in applicazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti, ivi comprese le penali previste nell'allegato 2, non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che il **concessionario** ha effettivamente percepito per l'attività di raccolta dei **giochi pubblici** svolta nell'anno, o frazione di anno, precedente.
 5. Qualora per un medesimo fatto siano astrattamente applicabili due o più penali, la penale in concreto più elevata assorbe quella di importo inferiore.
 6. Il **concessionario** è tenuto a versare le penali definite ai precedenti commi con le modalità indicate nel provvedimento di contestazione di cui al comma 1.
 7. In caso di ritardato versamento di qualsiasi somma, a qualunque titolo dovuta ad **ADM** a norma della presente **convenzione**, saranno applicati, oltre alle penali di cui al comma 2, gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo versamento.
 8. Resta ferma l'applicabilità, in caso di ritardato od omesso versamento degli importi dovuti a titolo di imposta unica, delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1998.
 9. Resta ferma la possibilità di **ADM** di richiedere il risarcimento di danni ulteriori in violazione della presente **convenzione** imputabili al **concessionario**, anche a titolo di colpa, che abbiano arrecato pregiudizi economici all'erario o ad **ADM**.

CAPO IV

Revoca, decadenza e sospensione della concessione

Articolo 23

Revoca, decadenza e scadenza

1. **ADM** può revocare la **concessione**, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. **ADM**, ai fini della tutela degli interessi erariali e dei consumatori, procede alla decadenza dalla **concessione**, oltre che nei casi espressamente previsti nella **convenzione** o nella normativa vigente, anche:
 - a) quando, nei confronti del **concessionario**, del legale rappresentante o degli amministratori del **concessionario**, siano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, ed in ogni caso per i reati citati nell'articolo 38 lettere c), h), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; analogamente si procederà nelle ipotesi previste dall'articolo 38, lettera m-ter), del citato D.Lgs. n. 163/2006 (omessa denuncia dei reati di estorsione e concussione aggravata ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991) e per ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che **ADM**, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in **concessione**, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del **concessionario**, ovvero quando ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) nel caso in cui il **concessionario** non abbia superato il procedimento di verifica tecnico-funzionale, di cui all'articolo 19;
 - c) nel caso di inottemperanza rispetto a quanto previsto dai precedenti articoli 1, comma 2, e 10 della **convenzione**;
 - d) nel caso di violazioni gravi e reiterate delle norme vigenti che disciplinano i **giochi pubblici** anche da parte dei soggetti terzi incaricati dei servizi inerenti alla raccolta;
 - e) nel caso di organizzazione, esercizio e raccolta di **giochi pubblici** con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative regolamentari e convenzionali vigenti;
 - f) nel caso in cui, successivamente alla stipula della **convenzione**, venga accertata l'insussistenza, anche nei confronti del soggetto controllante del **concessionario**, di uno dei requisiti previsti dalla **procedura di selezione** o dalla normativa vigente ai fini della permanenza del rapporto concessorio;
 - g) nel caso in cui non venga prodotta o adeguata o integrata la garanzia di cui all'articolo 16 entro i termini ivi fissati;

- h) nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla **convenzione** e dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari, nonché dalle disposizioni previste in materia di **giochi pubblici** per un periodo superiore ai 15 (quindici) giorni;
 - i) nel caso di inadempienza grave, consistente nel mancato pagamento delle vincite e dei rimborsi ai giocatori nei termini previsti, ovvero nel caso in cui il **concessionario** abbia ritardato almeno tre volte, nei confronti dei giocatori, i predetti pagamenti di vincite e rimborsi;
 - j) nel caso in cui si effettui la raccolta delle giocate in locali differenti da quelli presso i quali sono ubicati i **negozi**, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2;
 - k) nei casi di violazione accertata dagli organi competenti della normativa in materia di repressione delle scommesse e del gioco anomalo, illecito e clandestino, nonché per frode in competizione sportiva nonché nei casi di grave violazione della normativa in materia antimafia e di antiriciclaggio;
 - l) nel caso di impedimento, formale o sostanziale, al corretto ed esaustivo esercizio dei controlli effettuati da parte di **ADM**;
 - m) nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 4, comma 4;
 - n) nel caso in cui il **concessionario** non assicuri l'avvio e l'esercizio delle attività oggetto della **concessione** o qualora non attivi la rete di raccolta del gioco; inoltre, nel caso di mancata attivazione solo di alcuni dei **negozi** acquisiti nei termini dettati dal precedente articolo 22, comma 2, lettera r), il **concessionario** decade dai relativi **diritti**;
 - o) nel caso di ogni altra violazione grave e reiterata degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente **convenzione**.
3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per le ipotesi di revoca ivi contemplata, nessun indennizzo spetta al **concessionario** negli altri casi di anticipata cessazione della **concessione**.
4. **ADM**, ove intenda revocare o pronunciare la decadenza dalla **concessione** ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo o di altri articoli della **convenzione**, contesta l'addebito e dà avviso dell'avvio del relativo procedimento al **concessionario**, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. All'esito del procedimento, **ADM** adotta il provvedimento motivato di revoca o di decadenza, che deve anche stabilire:
- a) le modalità e la durata della gestione obbligatoria di cui all'articolo 25, comma 9;
 - b) le penali da applicare al **concessionario** in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui alla precedente lettera a);
 - c) le modalità della cessione dei beni di cui all'articolo 25.

5. In caso di provvedimento di decadenza dalla **concessione**, la garanzia di cui all'articolo 16 è incamerata da **ADM**, fermo restando il diritto di **ADM** di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno patito o patendo e la refusione delle spese.
6. In caso di revoca o decadenza dalla **concessione**, la **convenzione** accessiva è automaticamente caducata.
7. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine previsto all'articolo 3, **ADM** comunica la cessazione del rapporto concessorio ovvero la continuazione obbligatoria dello stesso, con il provvedimento di cui all'articolo 25, comma 9.

Articolo 24

Sospensione della concessione

1. Nel caso di inadempimenti degli obblighi convenzionali costituenti causa di revoca o decadenza, ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi di **ADM** e dei giocatori, può essere disposta, con provvedimento motivato di **ADM**, la sospensione della raccolta di gioco fino alla conclusione del procedimento amministrativo di verifica ed alla emissione della decisione definitiva in merito all'eventuale provvedimento di revoca o decadenza della **concessione**.
2. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione della stessa al **concessionario**. Il **concessionario** non può richiedere rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui alcuna sanzione gli venga applicata.
3. Il termine della sospensione è indicato espressamente nel provvedimento che la dispone e comunque non può eccedere i tre mesi. Trascorso detto termine senza che sia stata data al **concessionario** comunicazione in merito ad una decisione definitiva da parte di **ADM** circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della **concessione**, la sospensione cessa di diritto.
4. Nelle ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti restrittivi della libertà personale per i casi di cui all'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il termine di sospensione è previsto in relazione alla durata dei provvedimenti medesimi e può anche eccedere i tre mesi.
5. Nel caso di comportamenti illegali o irregolari da parte di singoli **negozi**, di cui all'articolo 14, lettera f), **ADM** ne sospende il collegamento al **totalizzatore nazionale** fino alla rimozione delle inadempienze da parte del **concessionario**.

Articolo 25

Obblighi del concessionario in caso di cessazione dell'attività o di revoca o di decadenza

1. Dietro espressa richiesta di **ADM**, e per il periodo nella stessa stabilito, il **concessionario** si impegna a cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della **concessione** o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, ad **ADM** o ad altro concessionario da essa individuato con criteri di concorsualità, l'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi, secondo le modalità previste nei commi seguenti.
2. I beni oggetti di cessione sono individuati nell'inventario e nei suoi successivi aggiornamenti secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 1, lettera e).
3. Le operazioni di cessione – che avverranno in contraddittorio tra **ADM** ed il **concessionario**, con la redazione di appositi verbali – avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine della **convenzione**, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, anche in tale periodo, la funzionalità del sistema, in quanto i beni dovranno essere devoluti ad **ADM** in condizioni tali da assicurare la continuità del funzionamento della **rete telematica**. I costi dell'eventuale trasferimento fisico delle apparecchiature, degli impianti e di quanto altro compone la **rete telematica** sono a carico del **concessionario**
4. Nel semestre di cui al precedente comma, il **concessionario** dovrà fornire al personale incaricato da **ADM**, che potrà farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione.
5. **ADM** ha la facoltà di succedere al **concessionario** in qualsiasi contratto di fornitura la cui sussistenza risulti funzionale alla piena e completa operatività della rete di raccolta. A tal fine il **concessionario** si impegna, sin d'ora, ad inserire, nei contratti da stipulare con i propri fornitori, apposita clausola che preveda a favore di **ADM** la facoltà di sub ingresso e/o di rinnovo dei contratti medesimi alla loro scadenza.
6. Al termine delle eventuali operazioni di cessione si provvederà alla regolazione dei rapporti attivi e passivi in essere fra **ADM** ed il **concessionario**. Il **concessionario** dovrà risolvere, su richiesta di **ADM**, ogni rapporto di subordinazione e collaborazione posto in essere per l'attuazione della **concessione**, con l'esclusione, in ogni caso e senza alcuna eccezione, di oneri residui per **ADM**. Resta altresì esclusa la successione di **ADM** nei rapporti con il personale utilizzato dal **concessionario** per lo svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto della **convenzione**.
8. Il **concessionario** si impegna, assumendo a proprio carico ogni eventuale onere insorgente, a sollevare **ADM** da qualsiasi responsabilità ed onere – emergente successivamente all'avvenuta cessione – per le attività svolte, i rapporti contrattuali aperti ed i rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione delle attività e funzioni affidate in **concessione**.

9. Il **concessionario**, altresì, è tenuto espressamente a garantire la gestione obbligatoria, con le modalità e per la durata indicate da **ADM** nel provvedimento di revoca o di decadenza ovvero con provvedimento da notificare almeno sei mesi prima della scadenza della **concessione**, al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco e di consentire il passaggio delle attività e delle funzioni oggetto della **concessione** ad **ADM**, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo indicato da **ADM** stessa. In ogni caso, la durata del periodo di gestione obbligatoria non può eccedere i sei mesi. Durante tale periodo, il **concessionario** percepisce il compenso di cui all'articolo 18.

CAPO V **Disposizioni finali**

Articolo 26 **Legge applicabile**

1. La **concessione** è regolata ed interpretata secondo le norme del diritto comunitario e nazionale.
2. Per quanto non espressamente convenuto tra le **parti**, trovano applicazione le norme del diritto sostanziale e procedurale previste in materia dagli ordinamenti giuridici comunitari e nazionali.

Articolo 27 **Esecuzione**

1. La **convenzione** ha effetto ed impegna il **concessionario** dalla data di sottoscrizione ed impegna **ADM** dalla data di approvazione da parte degli organi di controllo competenti.

Roma, li

Per **ADM** _____

Per il **concessionario** _____

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, sono approvati i seguenti articoli:

- articolo 3, comma 3;
- articolo 4, comma 2;
- articolo 5;
- articolo 6;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10, commi 1, 2, 3;
- articolo 12;
- articolo 13;
- articolo 14, commi 4, 5;
- articolo 15;
- articolo 16, commi 5, 6, 7;
- articolo 19, comma 1;
- articolo 21, commi 3, 4;
- articolo 22, commi 1, 2, 9;
- articolo 23, commi 1, 2, 3, 5, 6;
- articolo 24, commi 1, 2, 4;
- articolo 25.

Per il concessionario _____

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

1. Allegato 1 – Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 15 della convenzione
2. Allegato 2 – Livelli di servizio e penali
3. Allegato 3 – Elenco dei diritti di gioco acquisiti

Allegato 1

Criteri e modalità per la determinazione dell'entità della garanzia di cui all'articolo 16 della convenzione

1. L'importo della garanzia presentata dal **concessionario** ai fini della sottoscrizione della **convenzione**, valido per il primo anno e da adeguare con le modalità di cui all'articolo 16, comma 4, è pari al prodotto di euro 70.000,00 (settantamila/00) per ogni **diritto** acquisito.
2. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della **convenzione**, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'adeguamento è effettuato sulla base:
 - a) del numero dei **diritti** posseduti dal **concessionario** al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) del **movimento netto** conseguito dal **concessionario** nell'anno solare precedente.
3. L'importo della suddetta garanzia è il risultato della sommatoria:
 - a) di una quota fissa, pari al prodotto di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni **diritto** acquisito;
 - b) di una quota variabile, determinata in funzione del **movimento netto** complessivo conseguito dalla rete distributiva del **concessionario** dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; tale quota variabile è quantificata secondo gli scaglioni e le aliquote riportati nella tabella successiva.

Scaglioni per il calcolo della quota variabile

Scaglione	Movimento netto annuo o mensile rapportato all'anno (in euro)	Importo della quota variabile
1	Fino a 1.000.000,00	4% del movimento netto
2	Da 1.000.000,00 a 2.000.000,00	euro 40.000,00 (quarantamila) + il 3,25% del movimento netto superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione)
3	Da 2.000.000,00 a 4.000.000,00	euro 72.500,00 (settantaduemilacinquecento) + il 2,75% del movimento netto superiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni)
4	Da 4.000.000,00 a 8.000.000,00	euro 127.500,00 (centoventisettemilacinquecento) + il 2,5% del movimento netto superiore ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni)
5	Da 8.000.000,00 a 16.000.000,00	euro 227.500,00 (duecentoventisettemilacinquecento) + il 2% del movimento netto superiore ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni)
6	Da 16.000.000,00 a 32.000.000,00	euro 387.500,00 (trecentottantasettemilacinquecento) + il 1,5% del movimento netto superiore ad euro 16.000.000,00 (sedecimilioni)
7	Da 32.000.000,00 a 64.000.000,00	euro 627.500,00 (seicentoventisettemilacinquecento) + l'1,25% del movimento netto superiore ad euro 32.000.000,00 (trentaduemilioni)
8	Oltre 64.000.000,00	euro 1.027.500,00 (unmilioneventisettemilacinquecento) + l'1% del movimento netto superiore ad euro 64.000.000,00 (sessantaquattromilioni)

Allegato 2

Livelli di servizio e penali

Nel periodo di validità ed efficacia della **concessione** per i **giochi pubblici**, i **concessionari** devono garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti nella **convenzione**.

L'articolo 4 della **convenzione** prevede che il **concessionario** debba garantire, tra l'altro, il funzionamento, l'efficienza e la qualità delle proprie **dotazioni tecnologiche**.

L'articolo 22 della **convenzione** stabilisce penali e sanzioni rimandando, per il dettaglio dei livelli di servizio, al presente allegato.

L'articolo 21 della **convenzione**, relativamente alla vigilanza ai controlli ed alle ispezioni, precisa che il **concessionario** è tenuto a mettere a disposizione di **ADM** apparecchiature e strumenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio.

L'articolo 3, comma 2, del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di trasmissione annuale ad **ADM**, da parte del **concessionario**, dei livelli di servizio e di comunicazione tempestiva di eventuali variazioni degli stessi.

A garanzia del rispetto di tali livelli di servizio sono previste le penali di seguito specificate:

1. Disponibilità del sistema di elaborazione e della rete telematica

Il **concessionario** deve garantire che la percentuale di disponibilità del **sistema di elaborazione** e della **rete telematica**, rilevata nell'intervallo di funzionamento del **totalizzatore nazionale** e comunque non oltre la fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le 23:00, sia non inferiore al 92% (novantadue per cento) su base giornaliera e sia non inferiore al 96% (novantasei per cento) su base mensile. La percentuale di disponibilità si rileva considerando i minuti di disponibilità nell'intervallo orario previsto.

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base giornaliera, sarà applicata una penale da un quarto all'intero importo del **movimento netto** medio, calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti, realizzato dal **concessionario** negli stessi giorni e nella stessa fascia oraria nella quale è stata riscontrata l'indisponibilità. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di scostamento rispetto ai livelli di servizio prestabiliti su base mensile sarà applicata, per ogni punto percentuale di scostamento, una penale fino all'1% (un per cento) del **movimento netto** realizzato dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Disponibilità del sistema e della rete telematica	92 per cento dei minuti previsti su base giornaliera	Giornaliero	Dal 25% al 100% del movimento netto medio (calcolato sulle quattro settimane di gioco precedenti) realizzato nello stesso intervallo temporale di indisponibilità. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.
	96 per cento dei minuti previsti su base mensile	Mensile	Fino all'1% del movimento netto realizzato nelle quattro settimane di gioco precedenti, per ogni punto percentuale di scostamento dalla soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.

2. Ripristino del sistema in caso di malfunzionamento

Il **concessionario** è tenuto a garantire il ripristino del sistema in caso di malfunzionamento delle apparecchiature critiche, in particolare i dischi e le unità centrali, 7 giorni su 7, entro 4 ore lavorative, per malfunzionamenti che limitino l'attività di raccolta del gioco, ed entro 8 ore lavorative per malfunzionamenti che non limitino l'attività di raccolta del gioco.

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale fino al 10% (dieci per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato dal **concessionario** nella giornata di gioco precedente. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

In caso di ripristino a seguito di malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco sarà applicata, per ogni ora di superamento dal valore di soglia previsto, una penale di importo fino al 5% (cinque per cento) del **movimento netto** giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente dal **concessionario** nelle quattro settimane di gioco precedenti. Qualora dall'avvio della **concessione** non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25% (venticinque per cento).

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
Ripristino malfunzionamenti con limitazione dell'attività di gioco	4 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 10% del movimento netto giornaliero realizzato nella giornata di gioco precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.
Ripristino malfunzionamenti senza limitazione dell'attività di gioco	8 ore lavorative	Giornaliero	Fino al 5% del movimento netto medio giornaliero, realizzato nella giornata di gioco

Livello di servizio	Valore di soglia	Intervallo di rilevazione	Penale
			precedente, per ogni ora di superamento della soglia. Qualora dall'avvio della concessione non siano state accertate violazioni della stessa natura, la penale è ridotta al 25%.

3. Definizioni

Per settimana di gioco e giornata di gioco si intendono la settimana e la giornata in cui il **concessionario** ha effettivamente accettato gioco.

Per tempo di ripristino del sistema in caso di malfunzionamento si intende il tempo intercorso tra la segnalazione da parte dell'utente e l'effettivo ripristino del corretto funzionamento del sistema.

4. Arrotondamenti

Ai fini del calcolo dello scostamento tra le percentuali effettive e quelle contrattuali le prime devono essere arrotondate come segue:

- si arrotonda allo 0,00 per cento, per scostamenti compresi tra lo 0,00 per cento e lo 0,49 per cento, ed all'1 per cento, per scostamenti superiori.

Ai fini del calcolo delle ore di ritardo, le frazioni sono così arrotondate:

- da 1 a 29 minuti: zero ore;
- da 30 a 59 minuti: 1 ora.

5. Modalità operative

Le modalità di rilevazione dei dati necessari per la verifica dei livelli di servizio, unitamente alla relativa strumentazione di controllo di cui il **concessionario** si deve dotare devono essere descritte nella **relazione tecnica**.

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali si procederà come segue:

- a) i risultati delle rilevazioni dei livelli di servizio verranno forniti dal **concessionario** ad **ADM** entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, del

Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD;

- b) **ADM** si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso la sede del **concessionario** per accertare il rispetto dei livelli di servizio; **ADM** definirà piani di controllo, effettuati avvalendosi anche di riscontri presso il **totalizzatore nazionale**.

Il **concessionario** potrà presentare un rapporto con le proprie giustificazioni in ordine agli eventuali scostamenti dai valori prestabiliti.

Allegato 3

CONCESSIONE N.

ELENCO DEI DIRITTI DI NEGOZIO DI GIOCO ACQUISITI

Numero Progressivo	Codice